

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2019, proposto da

Biagio Di Iasio, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Cavour, 17;

*contro*

Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura di Foggia e Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a.,*

- della determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Foggia n. 16 del 22 gennaio 2019, con la quale il dr. Di Iasio è stato escluso dal concorso a Segretario Generale della CCIAA di Foggia;

- della presupposta delibera di Giunta della CCIAA di Foggia n. 5 del 14 gennaio 2019, con la quale si è dato indirizzo al Segretario Generale di escludere il dr. Di Iasio, per "attenersi pedissequamente" al parere espresso dall'ANAC con deliberazione n. 1185 del 19 dicembre 2018, pubblicata il 3 gennaio 2019;

nonché per quanto possa occorrere,

- del parere espresso dall'ANAC con deliberazione n. 1185 del 19 dicembre 2018, pubblicata il 3 gennaio 2019;

- dell'art. 4, co. 6, dell'avviso di selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, approvato con delibera di Giunta della CCIAA di Foggia n. 19 del 5 febbraio 2018, nella parte in cui anticipa la dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e per la dichiarazione ex art. 31, co. 1, c.p.a.

dell'obbligo di concludere il procedimento di selezione del Segretario Generale della CCIAA di Foggia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la delega di funzioni presidenziali al sottoscritto magistrato del 5.6.2019;

Considerato che nel caso in esame non sussiste il requisito della estrema gravità e urgenza per accogliere la domanda di misura cautelare provvisoria tale da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione in camera di consiglio, di cui all'art. 56 c.p.a., atteso che alla data del 15 giugno 2019 risulta fissato solo il colloquio degli altri aspiranti e non la conclusione della procedura e che la situazione – salve autonome decisioni della CCIAA di rinviare tale data in attesa della pronuncia cautelare collegiale - ben può essere riparabile e reversibile a seguito dell'esame del Collegio e di un'eventuale accoglimento della domanda ex art. 55 c.p.a. presentata dal ricorrente, che potrà svolgere il colloquio all'esito di una riammissione “con riserva”;

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2019.

**Il Consigliere delegato**  
**Ivo Correale**

IL SEGRETARIO